



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Notizia di decisione n. 6/2021

Udienza C.C. 10/5/2021
Presidente: Eduardo De Gegerio
Relatore: Matilde Brancaccio
Ricorrente: Garcia Genesis De Jesus
N. R.G.: 11297/2021
P. G. Paola Filippi

Questione esaminata: se l'istanza di riesame depositata a mezzo di posta certificata dal difensore ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito con modificazioni nella l. 18/12/2020, n. 176) sia inammissibile ai sensi del comma 6-sexies del citato articolo, qualora inviata presso uno degli indirizzi PEC dell'ufficio giudiziario destinatario indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati pubblicato il 9/11/2020, ma non a quello specificamente individuato tra questi per la trasmissione delle impugnazioni cautelari dal Presidente del Tribunale con proprio provvedimento.

Soluzione: Negativa. La violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizzi di posta elettronica assegnati all'ufficio medesimo per il deposito degli atti difensivi non può costituire causa di inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137/2020 esclusivamente per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del DIGSIA.

Riferimenti normativi: d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito nella l. 18/12/2020, n. 176), art. 24, commi 4, 6-bis e 6-sexies; cod. proc. pen. art. 582.

Precedenti giurisprudenziali: non constano nella giurisprudenza penale di legittimità.

Il Presidente

Visto del Presidente titolare

Depositata in Udienza
Roma, il 10. 5. 21



Il Cancelliere
Rossana Cacace